

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. del 24/03/2015)

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

L'imposta di soggiorno si applica per il periodo indicato nella deliberazione di giunta Comunale, che definisce le tariffe, come stabilito dal successivo art. 5.

ART. 2

Presupposto dell'Imposta

Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento, come definite, in linea di principio, dalle leggi regionali in materia di turismo ed attività agriturismo alberghiera.

L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3

Soggetto passivo

Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

Sono assimilati ai residenti e, pertanto, non soggetti passivi d'imposta, i dipendenti, diretti e indiretti, delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime o alloggiati in unità abitative a questi destinati.

Art. 4

Esenzioni

Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i volontari che, nel sociale, offrano il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali ed umanitarie;
- b) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per motivi di servizio;
- c) i lavoratori occupati presso aziende/impresе che svolgano attività, anche temporanea, nel territorio comunale;
- d) portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, compreso un accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman, gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni accompagnatore turistico ogni venti partecipanti;
- f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza

conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;

g) i bambini fino al compimento del secondo anno di età;

Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni di cui al presente articolo nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, in particolare nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.

Art. 5

Misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, e può essere graduata ed articolata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale sopra richiamate all'art. 2.

Le tariffe giornaliere, i periodi applicativi, le eventuali riduzioni, anche con riferimento al numero massimo dei pernottamenti assoggettati a imposizione, gli importi forfettari per i lunghi soggiorni sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. f, D. Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 ubicate nel Comune di San Michele al Tagliamento sono tenuti a consentire ed agevolare l'assolvimento d'imposta da parte dei soggetti passivi e a rendicontare al Comune il relativo incasso, informando secondo le modalità stabilite dal Comune i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle sanzioni dell'imposta di soggiorno mediante l'affissione prevista dall'art. 12.

Gli stessi, in qualità di intermediario nella riscossione, hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 16 del mese successivo, il numero dei soggetti passivi che hanno pernottato presso la loro struttura nel corso del mese e il numero dei soggetti esenti.

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Ufficio Tributi anche telematicamente.

Il gestore della struttura dovrà annotare sulla fattura/ricevuta fiscale rilasciata al cliente soggetto passivo, oppure su altro documento non fiscale, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando - in ogni caso - la seguente dicitura: "Imposta di soggiorno assolta giusta deliberazione G.C. n. ____ del ____ per €. _____".

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno un rendiconto complessivo, riferito al trimestre d'imposizione, contenente i dati di riepilogo delle dichiarazioni mensili come da modello predisposto dall' Ufficio Tributi.

Art. 7

Versamento dell'imposta.

I soggetti passivi di cui all'art. 3 corrispondono, al termine di ciascun soggiorno, l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di San Michele al Tagliamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il 30° giorno non festivo del mese successivo la riscossione, con le seguenti modalità:

- bonifico bancario su apposito conto corrente del Comune;
- pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
- altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione.

Il pagamento della presente imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 8

Accertamento e controllo

Ai fini dell'attività di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006. n. 296.

Ai fini dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi ad esibire o trasmettere atti e documenti.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Art. 9

Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473 oltre che da quanto stabilito nel presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato ai sensi, e con le ulteriori specificazioni, previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, co. 1 si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 (venticinque) a 500,00 (cinquecento) euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, co. 2 si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 (venticinque) a 200,00 (duecento) euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

Al fine della regolarizzazione delle violazioni connesse al pagamento del tributo si applica l'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D. Lgs n. 472/1997 s.m.i., sempreché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche di altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore e i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 10

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

Art. 11

Rimborsi

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può esserne richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Art. 12

Pubblicità

Ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Il regolamento sarà affisso in apposito spazio in tutte le strutture ricettive del Comune di San Michele al Tagliamento.

Art. 13

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Art. 14

Commissione Consultiva

Allo scopo di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e formulare eventuali proposte, il Sindaco potrà istituire una Commissione, dallo stesso presieduta, a cui parteciperanno i rappresentanti delle associazioni di categoria del ricettivo interessate all'imposta presenti sul territorio comunale. Tale Commissione si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

In sede di prima applicazione, nell'anno 2013, il primo versamento avverrà entro il 31 luglio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare i decreti Legislativi 471, 472, 473 del 18.12.1997 e l'art. 1 commi da 158 a 170 della L. 296/2006.